

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3259 del 26/06/2018
Oggetto	Ditta SARA S.r.l., Via Provinciale Est, n. 145, Nonantola (Mo). DINIEGO MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3396 del 26/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA SARA S.R.L..
INSTALLAZIONE PER L'ELIMINAZIONE/RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
(IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA PROVINCIALE EST n. 145 LOC. FONDO
VALLE, COMUNE DI NONANTOLA (MO).
(RIF.INT. N. 231/09759740153)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione n. 3765 del 06/10/2016 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale a Sara s.r.l. in qualità di gestore dell’installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII – D.Lgs. 152/06), sita in via Provinciale Est 145 a Nonantola; ;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in oggetto tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC” il 22/05/2015, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 10440 del 23/05/2018 con la quale il gestore intende ulteriormente adeguare il proprio assetto impiantistico, rispetto a quanto autorizzato, prevedendo la sostituzione del sistema di pretrattamento, basato su sistemi di estrusione (retruder) e della fase ACT, su platea insufflata, con un unico comparto, costituito da bioreattori statici confinati, dotati di pavimento aerato, per l’insufflazione forzata dell’aria e di sistemi di ricircolo del percolato, ovviamente seguito dalle altre sezioni d’impianto (maturazione, raffinazione, etc.), già presenti allo stato attuale e non oggetto di modifica tecnologica rispetto all’autorizzazione in essere.

richiamata la richiesta di valutazione preliminare inoltrata all’Ufficio regionale competente da SARA Srl, ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.lgs 152/2006, a seguito della quale le modifiche impiantistiche sopra descritte sono state ritenute non assoggettabili alla procedura di verifica (screening) con nota ricevuta in data 04 aprile 2018, prot. n. 6846/18.

dato atto che la scrivente ha convocato conferenza dei servizi per la valutazione delle modifiche comunicate in oggetto che si è tenuta in data 20/06/2018 alla presenza dei rappresentanti di ARPAE di Modena, di AUSL di Modena e del Comune di Nonantola.

preso atto delle seguenti conclusioni riportate nel relativo verbale CA/13/2018 del 20/06/2018:

“I componenti della conferenza, pur prendendo atto del fatto che già il competente Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna ha ritenuto le modifiche in oggetto migliorative rispetto agli impatti sull’ambiente della “fase 0”, ritengono che in sede di valutazione puntuale della comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata in data 23/05/2018 prot. n. 10440 la relativa documentazione presentata sia estremamente generica dal punto di vista della descrizione tecnica specifica e contraddittoria in più punti.

A tal proposito evidenziano che non è presente:

a) una relazione tecnica che illustri in modo chiaro (e sintetico)

1. la situazione autorizzata esistente (di riferimento, da cui parte il gestore);

2. le modifiche richieste;

3. la situazione futura (per tutte le varie fasi);

4. il confronto puntuale tra una situazione e la successiva;

In particolare si chiede che la suddetta relazione tecnica sia essenziale e mirata esclusivamente alla descrizione degli aspetti inerenti la modifica.

b) una valutazione modellistica delle ricadute odorigene in riferimento alle modifiche richieste.

Si evidenzia che la normativa come recentemente modificata prevede la possibilità di inserire in autorizzazione per alcune categorie di impianti misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. ARPAE ha provveduto a fornire indicazioni in tal senso nella determina n. 426 del 18/05/2018 (presente sul sito web dell’Agenzia); si suggerisce pertanto al gestore di produrre la documentazione valutativa secondo tali linee guida.

c) il cronoprogramma (che sarà da considerare vincolante) riportante i tempi per la realizzazione delle modifiche, la riapertura dell’impianto e il passaggio tra una fase e la successiva.

Si rappresenta al gestore che la realizzazione degli interventi impiantistici di contenimento degli impatti previsti nella VIA (il doppio biofiltro e le torri di lavaggio) è da considerare indispensabile e, pertanto, è necessario prevederne le tempistiche di attivazione.

In conclusione, i componenti della Conferenza esprimono all’unanimità parere negativo rispetto alle modifiche progettate dell’impianto (art. 29-nonies parte seconda D.Lgs. 152/06) comunicate in data 23/05/2018 prot. n. 10440 per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa e propongono ad ARPAE SAC di provvedere alla stesura del provvedimento amministrativo

conseguente per il successivo inoltro al SUAP e alla Ditta che avrà dunque gli elementi necessari per una eventuale riproposizione dell'intervento per la rivalutazione da parte degli Enti.

valutato quanto sopra, si fanno proprie le relative considerazioni e conclusioni;

dato atto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa di **non autorizzare** le modifiche comunicate dalla Ditta in oggetto tramite il portale regionale "Osservatorio IPPC" il 22/05/2015, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 10440 del 23/05/2018.

- **di stabilire** che è fatto salvo il disposto della det. n. 3765 del 06/10/2016 per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia della presente autorizzazione, tramite il SUAP dell'Unione del Sorbara, alla Ditta Sara s.r.l., all'AUSL di Modena e al Comune di Nonantola;
- **di dare atto** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.